

**PIASTRINO DI RICONOSCIMENTO PER I MILITARI DELL'ESERCITO ITALIANO.
NORME RELATIVE AD APPRONTAMENTO, DISTRIBUZIONE, USO E
CONSERVAZIONE.**

1. GENERALITÀ

Ai sensi del Capitolo III “Servizio Vestiario-Equipaggiamento” Paragrafo 22 “Piastrino di riconoscimento per militari E.I.” della Direttiva n. 4027 “Norme per la gestione dei materiali e dei servizi di Commissariato presso gli Organismi dell'Esercito” Edizione 2023 del Comando Commissariato, il piastrino metallico di riconoscimento per il personale militare dell'Esercito, ferma restando la collocazione “ministeriale” tra i materiali di completamento matricolare, è da considerare, sotto l'aspetto logistico e gestionale, quale materiale di consumo del settore vestiario ed equipaggiamento.

Il piastrino deve essere distribuito, previa incisione, a cura degli Enti che effettuano l'incorporazione ed impiantano il fascicolo matricolare, per tutto il personale da esso reclutato. Le spese relative alle macchine punzonatrici (acquisto e manutenzione), al mantenimento a livello delle scorte dei piastrini e quelle relative all'incisione degli stessi, in quanto riconducibili al settore “matricola”, devono essere imputate sui competenti capitoli di bilancio dell'area personale/reclutamento.

2. DOTAZIONI

Per assicurare la continuità del servizio, nonché la costante ed obbligatoria distribuzione agli aventi diritto del materiale, deve essere costituita una dotazione di piastrini, calcolata sulla base della forza media annualmente incorporata. Il rifornimento avviene con frequenza semestrale, con carattere di automatismo, a cura del CERICO/SERICO abituale rifornitore.